ASLCagliari

Delibera n. 13

del 16 SET. 2016

Oggetto: **Sopravvenienze passive - Gestione Liquidatoria cessata USL 21 anni 1994 e precedenti - Corte d'Appello di Cagliari: atto d'appello promosso dalla Gestione stralcio liquidatoria della soppressa USL 21 nei confronti dei sig.ri T.F., T.G., S.P., S.S., S.M. e S.G. Registrazione sentenza n. 397/2016 della Corte d'Appello di Cagliari**

Il Direttore Amministrativo
certifica
la deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

Il Commissario Liquidatore

coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: **Dott.ssa Antonella Carreras**
Direttore Sanitario: **Dott. Pier Paolo Pani**

Su proposta del Servizio Affari Legali, che:

VISTO l'art. 2, comma 14 della legge 28.12.1995, n. 549;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 45/28 del 24.09.96 e la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 10918 del 03.10.1996;

PREMESSO che è stato notificato atto di citazione del 18.12.1991 promosso, nanti il Tribunale di Cagliari, dai Sig.ri T.G. e figli, eredi del Sig. G.S., nei confronti della cessata Gestione Liquidatoria della ex USL 21 e del dott. T.F., tendente ad ottenere il risarcimento di asseriti danni subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, avvenuto in data 26.01.1979;

ATTESO che il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2656/2008, ha accolto le istanze proposte e condannato la Gestione Stralcio Liquidatoria della ex USL 21 ed il dott. F.T., all'epoca del fatto medico presso l'Ospedale San Giovanni di Dio, in solido fra loro, al risarcimento del danno subito, oltre gli interessi legali e le spese del procedimento in favore eredi della parte attrice T.G. ed eredi;

VISTA la documentazione agli atti ed alla luce della predetta sentenza questa Amministrazione si è costituita nel giudizio d'appello per l'annullamento e/o riforma della predetta sentenza resa dal Tribunale di Cagliari;

CHE la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 397/2016, in riforma della sentenza impugnata ha assolto la Gestione Stralcio della ex USL 21 ed il dott. T.F. da ogni avversa pretesa e compensato integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;

ATTESO che, in data 17.08.2016, è stata notificata da parte della Agenzia delle Entrate di Cagliari la cartella per il pagamento dell'imposta di registro afferente la pronuncia d'appello, per un importo pari ad € 217,50=;

PRESO ATTO che la spesa in argomento non risulta inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.1996 ex USL 21, anni' 1994 e precedenti;

RITIENE alla luce di quanto sopra esposto, di dover liquidare in favore della Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari, l'importo su indicato;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

ASL Cagliari

Delibera n. 13

del 16 SET. 2016

VISTO il parere favorevole del Collegio Sindacale del _____, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare in favore della Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1, l'importo di € 217,50=, a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 397/2016 resa dalla Corte d'Appello di Cagliari, a definizione del giudizio d'appello promosso dalla Gestione Stralcio della cessata USL n. 21 nei confronti dei sig.ri T.G ed eredi;
- di pagare detto importo su Mod. F. 23 che si allega alla presente deliberazione;
- di dare atto che la spesa in argomento non risulta inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.1996 della cessata USL 21, anni 1994 e precedenti;
- di dare atto che le risultanze finali della situazione liquidatoria al 30.09.1996 relative alla cessata USL 21, anni 94 e precedenti, risultano rideterminate nella complessiva somma di € 109.958.000,58
- di inviare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. n. 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Carreras

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dott.ssa Savina Ortu

Il Responsabile del Servizio avv. Paola Trudu

sm